

COMUNE DI CORTE FRANCA
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

Approvato con delibera consiliare n. 2 del 11.01.1999
Modificato con delibera consiliare n. 4 del 28.01.2000
Modificato con delibera consiliare n. 8 del 22.02.2005

INDICE GENERALE

- Art. 1 -** Oggetto del Regolamento
- Art. 2 -** Oggetto del canone
- Art. 3 -** Inapplicabilità del canone
- Art. 4 -** Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 -** Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto
- Art. 6 -** Cauzione
- Art. 7 -** Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 -** Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni o autorizzazioni
- Art. 9 -** Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone
- Art. 10 -** Determinazione della misura della tariffa base
- Art. 11 -** Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 12 -** Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione
- Art. 13 -** Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni
- Art. 14 -** Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 15 -** Criteri di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 16 -** Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 17 -** Sanzioni
- Art. 18 -** Funzionario responsabile del procedimento
- Art. 19 -** Disciplina transitoria
- Art. 20 -** Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale, di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Corte Franca;
2. In particolare il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni o autorizzazioni;
 - b) le misure di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) i criteri di determinazione del canone
 - d) le agevolazioni speciali;
 - e) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
 - f) le sanzioni;
 - g) la disciplina transitoria.

Articolo 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 3

INAPPLICABILITÀ DEL CANONE

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura di balconi.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imprese sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - c) commercio itinerante su aree pubbliche, sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione, sostituzione o allestimento di durata non superiore a sei ore;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;
- o) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. intesi complessivamente se l'istanza viene prodotta direttamente o indirettamente da uno stesso movimento politico;
- p) le occupazioni permanenti con passi carrabili;
- q) le occupazioni permanenti con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- s) le occupazioni di particolare pregio artistico, culturale, architettonico od estetico la cui valutazione, ai fini dell'esonero del canone, è rimessa al giudizio della Giunta Comunale;
- t) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- u) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- v) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- w) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari).

Articolo 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 16.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Articolo 5

MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI E LORO CONTENUTO

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. L'istanza, da presentare all'ufficio protocollo del Comune, deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.
3. La domanda, che deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare (con relativi elaborati tecnici), le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
4. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio comunale competente (Ufficio tecnico) che:
 - accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo;
 - acquisiti eventuali pareri favorevoli di competenza di altri uffici;
 - verificato l'avvenuto pagamento del canone dovuto;rilascia l'autorizzazione richiesta
5. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prevista dall'art. 16 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 6

CAUZIONE

1. È facoltà dell'ufficio tecnico fissare, di volta in volta, qualora lo ritenga necessario, una cauzione per concessioni ed autorizzazioni riguardanti:
 - a) occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica;
 - b) apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili;
 - c) distributori carburanti;
 - d) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia;
 - e) impianti pubblicitari;
 - f) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
 - g) occupazioni di suolo pubblico non previste nei punti precedenti.
2. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata l'area di pubblica proprietà ed è determinata dall'Ufficio Tecnico in base alla particolarità dell'occupazione stessa. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sette giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni e dell'eventuale ripristino a regola d'arte.

Articolo 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione.

Articolo 8

REVOCA, MODIFICA, DECADENZA, SOSPENSIONE E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendono non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferita al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione.
4. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione quali la manutenzione, particolari prescrizioni, etc.;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
6. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita all'art. 16 del presente regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

Articolo 9

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, né superiore a 29 anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie, come da tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggiore frazione occupata.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa secondo quanto stabilito all'art. 14.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

1^ categoria
£. 1.000

2^ categoria
£. 750

- b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, da moltiplicare per il valore di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, è applicata in base alle seguenti fasce orarie:

dalle ore 7,00 alle ore 13,00 = 50% della tariffa giornaliera

dalle ore 13,00 alle ore 18,00 = 20% della tariffa giornaliera

dalle ore 18,00 alle ore 7,00 = 10% della tariffa giornaliera

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari, determinata nella misura precedente, è pari al 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 11

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione si intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività. Tale coefficiente va moltiplicato per la misura base della tariffa fissata all'art. 10 del presente regolamento. I valori del coefficiente di valutazione economica sono determinati analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 13.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. A parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei precedenti articoli si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

i) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e simili, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa fissata dal successivo art. 15.

ii) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, l'area di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera superficie del suolo pubblico occupato risultante dal provvedimento di concessione (non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo).

Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Per distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

i) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri stabiliti alla lettera a), punto i) del presente articolo.

ii) Occupazione nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

iii) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante e mestieri girovaghi

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante in applicazione dell'art. 9, comma 5 del presente regolamento.

iv) Occupazioni con impalcature cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere. La tariffa per ponteggi di edilizia nei primi 30 giorni è a regime, per i successivi giorni di occupazione la riduzione è del 50% della tariffa.

Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad un terzo.

v) Occupazioni di suolo a sviluppo progressivo

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazione a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Articolo 13

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili	0,80
Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica	1,10
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	0,40
Aree di mercato (solo posteggiatori)	0,58
Distributori carburante	0,15
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,50
Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi e sovrappassi)	0,40
Chioschi ed edicole	1,20
Impianti pubblicitari	1,20
Parcheggi pubblici (parcometri)	1,20
Parcheggi residenti (riservati ai residenti)	2,00
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,15
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,40
Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive	0,65
Occupazione di suolo pubblico non prevista nei punti precedenti	1,20

Articolo 14

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, individuate per ciascuna categoria di cui all'art. 10 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica riservato alla tabella dell'art. 13. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. Le frazioni d'anno sono computate per intero.

b) OCCUPAZIONE TEMPORANEE

La tariffa base prevista al giorno per le categorie d'importanza di cui all'art. 10 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 13. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari ed infine per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 15

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili, la misura complessiva del canone annuo è determinata in lire 1.500 per ciascun utente. Il numero degli utenti va rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In nessun caso la misura del canone annuo può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio delle attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al punto 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 16

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato, per la prima annualità, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria del comune
 - b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, di regola al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.
3. Per le annualità successive il pagamento va effettuato entro la fine del mese di aprile dell'anno di riferimento.
4. Per importi superiori a lire 500.000 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 2 rate semestrali, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile e ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza della rata medesima
5. Il pagamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire 20.000 per le occupazioni permanenti e le lire 2.000 per le occupazioni temporanee.

Articolo 17

SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva si applica un'indennità pari all'ammontare del canone comunque dovuto, in base al presente regolamento, maggiorato del 50%.
L'occupazione abusiva deve risultare da specifico verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Municipale.
2. Per le occupazioni di cui sopra, inoltre, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare della somma di cui al comma 1, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
3. In tutti gli altri casi di canone dovuto, ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.
4. Per la riscossione coattiva di canone, interessi e sanzioni si applica l'art. 69 del D.P.R. 20.01.1988, n. 43, oppure la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Articolo 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa i funzionari cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 19

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. In tale ultimo caso l'ufficio competente emetterà una nuova concessione o autorizzazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**ELENCO STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^
CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	TIMOLINE	P.LE CARLO CATTANEO
2	PIAZZA	TIMOLINE	PIAZZA DI FRANCIACORTA
3	PIAZZA	TIMOLINE	PIAZZALE DEL CONICCHIO
4	STRADA	NIGOLINE	VIA A. DE GASPERI
5	STRADA	COLOMBARO	VIA A. MANZONI
6	STRADA	NIGOLINE	VIA BONOMELLI
7	STRADA	BORGONATO	VIA CAVOUR
8	STRADA	NIGOLINE	VIA L. DA VINCI
9	STRADA	NIGOLINE	VIA PADANIA
10	STRADA	BORGONATO	VIA PROVINCIALE
11	STRADA	TIMOLINE	VIA ROMA
12	STRADA	COLOMBARO	VIA SANT'AFRA
13	STRADA	TIMOLINE	VIA SERADINA
14	STRADA	NIGOLINE	VIA VILLA
15	STRADA	COLOMBARO	VIA ZENIGHE

**ELENCO STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2[^]
CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	NIGOLINE	CONTRADA DELLA CORTE
2	PIAZZA	COLOMBARO	PIAZZALE FRANCESCO LANA
3	PIAZZA	COLOMBARO	PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO
4	STRADA	TIMOLINE	STRADA DEL PARADISO
5	STRADA	COLOMBARO	STRADELLA DELLE PIANE
6	STRADA	COLOMBARO	VIA 11 SETTEMBRE 2001
7	STRADA	COLOMBARO	VIA A. GRAMSCI
8	STRADA	COLOMBARO	VIA A. LUNARDI
9	STRADA	NIGOLINE	VIA A. MORO
10	STRADA	NIGOLINE	VIA A. VOLTA
11	STRADA	NIGOLINE	VIA A. GRANDI
12	STRADA	NIGOLINE	VIA ALBERTANO DA BRESCIA
13	STRADA	NIGOLINE	VIA ALBERTO DA GIUSSANO
14	STRADA	TIMOLINE	VIA BELVEDERE
15	STRADA	BORGONATO	VIA BETTOLINO
16	STRADA	TIMOLINE	VIA BRESCIA
17	STRADA	BORGONATO	VIA BROLETTO
18	STRADA	NIGOLINE	VIA CALVAROLE
19	STRADA	BORGONATO	VIA CAMPAGNOLE
20	STRADA	COLOMBARO	VIA CASELLA
21	STRADA	NIGOLINE	VIA CASTAGNOLE
22	STRADA	COLOMBARO	VIA CASTELLO
23	STRADA	TIMOLINE	VIA C. BATTISTI
24	STRADA	BORGONATO	VIA CIMITERO
25	STRADA	TIMOLINE	VIA CONICCHIO
26	STRADA	NIGOLINE	VIA CROCEFISSO
27	STRADA	COLOMBARO	VIA D. ALIGHIERI
28	STRADA	COLOMBARO	VIA DEI CARRETTI
29	STRADA	COLOMBARO	VIA DEI PONTICELLI
30	STRADA	COLOMBARO	VIA DEI PONTICELLI TRAVERSA 1 [^]
31	STRADA	NIGOLINE	VIA DEI PRATI
32	STRADA	TIMOLINE	VIA DEL CAMPASSO
33	STRADA	NIGOLINE	VIA DEL RIO
34	STRADA	NIGOLINE	VIA DELLA SANTELLA

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
35	STRADA	BORGONATO	VIA DELLA TESA
36	STRADA	COLOMBARO	VIA DELLA VALLE
37	STRADA	NIGOLINE	VIA DELLE FONTANELLE
38	STRADA	TIMOLINE	VIA DIECI GIORNATE
39	STRADA	COLOMBARO	VIA DON L. MINZONI
40	STRADA	TIMOLINE	VIA DON L. STURZO
41	STRADA	NIGOLINE	VIA DON P. LUSSIGNOLI
42	STRADA	COLOMBARO	VIA DON P. MAZZOLARI
43	STRADA	BORGONATO	VIA DON S. DURANTI
44	STRADA	NIGOLINE	VIA DONATORI DI SANGUE
45	STRADA	BORGONATO	VIA DOSSO
46	STRADA	TIMOLINE	VIA ENRICO FERMI
47	STRADA	BORGONATO	VIA FONTANE
48	STRADA	COLOMBARO	VIA FORNACI
49	STRADA	COLOMBARO	VIA G.B. VIGHENZI
50	STRADA	COLOMBARO	VIA G. GARIBALDI
51	STRADA	NIGOLINE	VIA G. MARCONI
52	STRADA	COLOMBARO	VIA G. MATTEOTTI
53	STRADA	COLOMBARO	VIA G. VERDI
54	STRADA	COLOMBARO	VIA G. DI VITTORIO
55	STRADA	BORGONATO	VIA GALLO
56	STRADA	COLOMBARO	VIA GAS
57	STRADA	COLOMBARO	VIA GAZZOLI
58	STRADA	COLOMBARO	VIA GEN. DALLA CHIESA
59	STRADA	TIMOLINE	VIA GIANFRANCO MIGLIO
60	STRADA	NIGOLINE	VIA GIOVANNI CASA
61	STRADA	NIGOLINE	VIA GIOVANNI XXIII
62	STRADA	NIGOLINE	VIA GIULIO PASTORE
63	STRADA	NIGOLINE	VIA GREMONI
64	STRADA	NIGOLINE	VIA GRUMI
65	STRADA	BORGONATO	VIA IGNAZIO BERLUCCHI
66	STRADA	BORGONATO	VIA INDIPENDENZA
67	STRADA	COLOMBARO /TIMOLINE	VIA LUCIANO LAMA
68	STRADA	BORGONATO	VIA LUIGI ONGARO
69	STRADA	COLOMBARO	VIA MADONNA
70	STRADA	BORGONATO	VIA MADONNA DELLE INQUINE

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
71	STRADA	COLOMBARO	VIA MALPENSA
72	STRADA	BORGONATO	VIA MARCAPANE
73	STRADA	TIMOLINE	VIA MARIO GATTI
74	STRADA	TIMOLINE	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
75	STRADA	TIMOLINE	VIA MARTIRI PIAZZA LOGGIA
76	STRADA	TIMOLINE	VIA MARZABOTTO
77	STRADA	COLOMBARO	VIA N. SAURO
78	STRADA	TIMOLINE	VIA PADRE BEVILACQUA
79	STRADA	NIGOLINE	VIA PADRE M. KOLBE
80	STRADA	COLOMBARO	VIA PANORAMICA
81	STRADA	TIMOLINE	VIA PAOLO VI
82	STRADA	TIMOLINE	VIA PRESENTANE
83	STRADA	BORGONATO	VIA RISORGIMENTO
84	STRADA	TIMOLINE	VIA ROVEGLIA
85	STRADA	TIMOLINE	VIA S. PELLICO
86	STRADA	NIGOLINE	VIA SANT'EUFEMIA
87	STRADA	TIMOLINE	VIA SANTA GIULIA
88	STRADA	COLOMBARO	VIA SANTA MARIA
89	STRADA	TIMOLINE	VIA SEGABOLI
90	STRADA	BORGONATO	VIA STAZIONE
91	STRADA	NIGOLINE	VIA TITO SPERI
92	STRADA	TIMOLINE	VIA TORNITURE
93	STRADA	BORGONATO	VIA TORRE
94	STRADA	COLOMBARO	VIA VICOLO CHIUSO
95	STRADA	COLOMBARO	VIA VITTORIO BACHELET
96	STRADA	COLOMBARO	VIA VITTORIO VENETO
97	STRADA	BORGONATO	VIA WALTER TOBAGI
98	STRADA	COLOMBARO	VIA XXV APRILE